



COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14/07/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che le arbovirosi rappresentano un rilevante rischio per la salute pubblica, in quanto malattie virali trasmesse da vettori quali le zanzare appartenenti ai generi *Aedes* (zanzara tigre) e *Culex*;

CONSIDERATO che le zanzare del genere *Aedes* sono coinvolte nella trasmissione dei virus Dengue, Chikungunya e Zika, mentre quelle del genere *Culex* costituiscono il principale vettore del virus West Nile;

CONSIDERATO che tali infezioni sono generalmente trasmesse all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette e che, sebbene nella maggior parte dei casi decorrono in forma asintomatica o lieve, possono determinare manifestazioni cliniche anche gravi, in particolare nei soggetti più fragili;

CONSIDERATO che la prevenzione e il contenimento della proliferazione delle zanzare costituiscono una misura fondamentale per ridurre il rischio di diffusione delle arbovirosi e prevenire l'insorgenza di focolai epidemici;

CONSIDERATO che la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è ormai stabilmente presente anche sul territorio della provincia di Bergamo e che il contenimento della sua diffusione richiede l'attuazione di interventi programmati e continuativi di lotta larvicida, da avviare fin dalle prime settimane primaverili e da proseguire fino al termine della stagione favorevole, nonché l'eliminazione dei possibili focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private;

RICHIAMATE le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, della Regione Lombardia e dell'ATS di Bergamo, che individuano nella prevenzione, nella sorveglianza e nella disinfezione programmata gli strumenti principali per il controllo dei vettori delle arbovirosi;

VISTA la nota dell'ATS di Bergamo, acquisita al protocollo comunale in data 28/05/2026 al n. 3645, con la quale si invitano i Comuni ad adottare idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione e al contenimento della proliferazione delle zanzare vettori di arbovirus;

RITENUTO indispensabile assicurare la piena collaborazione dei cittadini, dei proprietari e degli amministratori di immobili, affinché siano adottate tutte le misure necessarie per eliminare i ristagni d'acqua e gli altri potenziali focolai di sviluppo larvale, concorrendo così al contenimento dell'infestazione.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene;

VISTE le seguenti note regionali in merito all'argomento:

- Nota della Regione Lombardia del 28.01.2009 prot. H1 2009.0003213 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Regione Lombardia Circolare 12/SAN del 15.05.2009 – Prevenzione e controllo di focolai epidemici di Chikungunya: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia.
- Nota della Regione Lombardia del 05.01.2010 prot. H1. 2010.0000.127 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Nota della Regione Lombardia del 2.04.2012 prot. H1.2012.00.10531 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198 – Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori: misure di lotta per il contenimento delle zanzare.
- Nota della Regione Lombardia del 10.04.2018 prot. I0037300 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 25.03.2019 prot. I0012540 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 14.04.2020 prot. I0033899 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 21.04.2021 prot. I0026872 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 16.03.2022 prot. I0027762 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.

- Nota della Regione Lombardia del 18.05.2023 prot. I0019074– Indicazioni sulla prevenzione e risposta alle arbovirosi.
- Nota della Regione Lombardia del 08.04.2024 prot. I0033513– Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 05.03.2025 prot. I0021259– Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 07.05.2026 prot. 0019830– Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- Trattare con prodotti larvidici¹ (da aprile a novembre) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

ORDINA ALTRESI'

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

¹ il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto :

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

A tutti i conduttori di orti, di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

Ai responsabili dei cantieri, di:

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunya, Zika, di altre arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casirate d'Adda. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONADONI MARIO in data 14/07/2026